

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 32/C

N. 33/C

N. 34/C

(2002-2003)

Riunioni del

24 marzo 2003

28 marzo 2003

31 marzo 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 32/C - RIUNIONE DEL 24 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'U.S. AFRICO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEI CALCIATORI VERSACE GIUSEPPE, COTRONEO VINCENZO SALVATORE, STILO FRANCESCO E MOLLICA LEO, NONCHÉ DELL'AMMENDA DI € 310,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 52 del 3.12.2002)

Con telegramma del 7.12.2002 l'U.S. Africo preannunciava reclamo alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, Com. Uff. n. 52 del 3 dicembre 2002, in merito alle sanzioni indicate in epigrafe, richiedendo l'invio di copia degli atti del procedimento appellato.

In data 16.1.2003 la reclamante riceveva, a mezzo raccomandata, copia degli stessi.

Alla ricezione degli atti l'attuale reclamante non ha fatto seguire le prescritte motivazioni, contravvenendo in tal modo al disposto del secondo comma dell'art. 33 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la richiesta e successiva ricezione della copia degli atti ufficiali l'appello come sopra proposto dall'U.S. Africo di Africo (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA S.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTARCANGIOLESE/EDILCERAMICHE CALCIO PZ DELL'1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003)

Con ricorso del 5.2.2003 la S.S. Santarcangiolese ha proposto appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, respingendo il reclamo, aveva confermato la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e dell'ammenda di € 250,00 inflitte alla società reclamante, nonché la squalifica per ulteriori tre giornate al calciatore Alessio Giordano, in relazione alla gara del Campionato di Eccellenza S.S. Santarcangiolese/Edilceramiche Calcio PZ dell'1.12.2002, all'esito del procedimento d'ufficio instaurato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata ai sensi degli artt. 12 comma 4 e 24 comma 5/a C.G.S..

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, rilevato che al calciatore Alessio Giordano, nato il 10.8.1980, tesserato per la società Santarcangiolese, era stata inflitta con C.U. del 21.11.2002 la squalifica per due gare in quanto indebitamente impiegato nella gara del Campionato Regionale Juniores Santarcangiolese/R. Lauria disputata il 12.11.2002, gara e campionato ai quali non poteva né può partecipare per limiti di età; ritenuto che, nonostante la squalifica di due giornate da scontare nel campionato di appartenenza di Eccellenza, il calciatore suddetto ha preso parte alla gara Santarcangiolese/Edilceramiche PZ; all'esito del procedimento d'ufficio instaurato ai sensi degli artt. 12 comma 4 e 24 comma 5/a C.G.S., ha deliberato di infliggere alla Santarcangiolese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, comminando alla Società l'ammenda di € 250,00 e squalificando il calciatore Alessio Giordano per ulteriori tre giornate.

La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul C.U. n. 35 del 29 gennaio 2003, ha respinto il reclamo proposto dalla S.S. Santarcangiolese, confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare rilevava inoltre che *"...la società reclamante non ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo relativo*

alla gara del Campionato Juniores S.S. Santarcangiolese/R. Lauria, contenente anche la squalifica a carico del tesserato, nonostante lo stesso fosse impugnabile davanti alla Commissione Disciplinare (e non come erroneamente asserito dalla reclamante precluso ai sensi dell'art. 41 C.G.S.); e che "...ai sensi dell'art. 17 C.G.S. le sanzioni di squalifica comunque irrogate vanno scontate puntualmente o nel campionato al quale si riferiscono o, per la parte residua nei campionati successivi e ciò in applicazione del principio della effettività della sanzione".

La Società appellante censura innanzi alla C.A.F. la decisione della Commissione Disciplinare per violazione del *"principio dell'uniformità sanzionatoria"*; nonché per violazione o falsa applicazione dell'art. 41 C.G.S. in riferimento sia alla ritenuta impugnabilità della decisione del Giudice Sportivo, sia al combinato disposto dell'art. 17 C.G.S., comma 3 e 6.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Quando al primo motivo di gravame la S.S. Santarcangiolese deduce la violazione del *"principio di uniformità sanzionatoria"* avendo il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata inflitto sanzioni diverse, in analoghi casi, che, peraltro, vedevano coinvolta la stessa società e sovente lo stesso calciatore.

La C.A.F. rileva in proposito che il motivo di doglianza è irrilevante ed infondato. Infatti, il *"principio"* richiamato dalla Società appellante attiene al valore del *"precedente giurisprudenziale"*, ma non determina alcun vincolo giuridicamente rilevante per gli Organi di Giustizia Sportiva, tanto più in casi, come quello in specie, in cui si censura la difformità di valutazione da parte del Giudice Sportivo di fatti e situazioni che con la fattispecie in esame hanno in comune soltanto gli stessi protagonisti, i quali, peraltro, hanno in ipotesi beneficiato dei presunti comportamenti omissivi del Giudice Sportivo.

Con ulteriore motivo di gravame, la Società reclamante deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 41 C.G.S. in riferimento sia alla ritenuta impugnabilità della decisione del G.S., sia al combinato disposto dell'art. 17 C.G.S., commi 3 e 6.

Anche questi motivi di doglianza sono irrilevanti ed infondati.

Dagli atti del procedimento risulta pacifico che la Santarcangiolese non ha impugnato la decisione, pubblicata nel C.U. del 21 novembre 2002, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, aveva inflitto al calciatore Alessio Giordano la squalifica per due gare in quanto indebitamente impiegato nella gara del Campionato Regionale Juniores Santarcangiolese/R. Lauria disputata il 12.11.2002, gara e campionato ai quali non poteva né può partecipare per limiti di età; pertanto, ai fini del decidere, risulta del tutto irrilevante la deduzione della Società reclamante.

Quando alla pretesa violazione dell'art. 41 comma 1 C.G.S. in riferimento al richiamo all'art. 17 comma 3 e 6 C.G.S., la censura appare del tutto generica, limitandosi la Società reclamante ad affermare di *"non divide[re] l'interpretazione data dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Basilicata sulle modalità di esecuzione della sanzione inflitta al tesserato Giordano Alessio"*.

Sul punto, peraltro, l'orientamento della C.A.F., cui si è uniformata la Commissione Disciplinare, è consolidato nel ritenere che, in applicazione del principio di *"effettività della sanzione"* (cfr. C.A.F. 7.3.2002 Appello Pol. Zollino C.U. n. 25/C), la sanzione, intanto può essere scontata nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri nei limiti di età per la stessa previsti (cfr. ex plurimis, C.A.F. 7.3.2002 Appello S.C. Verdenero, C.U. n. 25/C).

Pertanto, correttamente la Commissione Disciplinare, con decisione immune da vizi logici e giuridici, ha *"rilevato che il calciatore Alessio Giordano non aveva i limiti di età richiesti per la partecipazione a gare del Campionato Juniores, e quindi lo stesso non può scontare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nel Campionato Regionale Juniores e che pertanto la squalifica deve essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra"*.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Santarcangiolese di Sant'Arcangelo (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL G.S. TROIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARLETTA/TROIA DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003)

Il Gruppo Sportivo Troia ha proposto appello avverso la decisione in oggetto con la quale i giudici di prime cure nel rigettare il ricorso proposto confermavano il risultato conseguito sul campo.

La società ricorrente propone il ricorso deducendo:

- che la società A.S. Real Barletta schierava regolarmente in campo così come previsto dalle vigenti norme n. 3 juniores e precisamente il n. 2 Giampietro Bitonto (22/5/83) n. 3 Buonamassa Piero (20/6/85) e n. 8 Di Giorgio Vincenzo (25/12/83);
- che nel corso del 2° tempo veniva espulso dal campo il n. 3 Buonamassa Piero, calciatore juniores dell'A.S. Real Barletta, e che quindi tale compagine restava in 10 uomini di cui solo 2 juniores;
- che la società reclamante si duole che sebbene tra le riserve ci fossero altri calciatori juniores, e non fossero stati effettuati cambi, la società A.S. Real Barletta, non provvedeva a sostituire un calciatore non junior con un junior;
- che secondo la società reclamante la Commissione Disciplinare in considerazione del C.U. n. 4 dell'1.8.2002 nonché della sentenza di questa Commissione d'Appello Federale (Com. Uff. n. 22/C del 14.2.2002) avrebbe dovuto sanzionare la società A.S. Real Barletta con la perdita della gara con il risultato di 0-2;
- che al contrario la Commissione Disciplinare rigettava il ricorso confermando il risultato conseguito sul campo.

Questa Commissione letti gli atti, assente la società ricorrente alla riunione, premesso che non è confacente il riferimento ad un precedente giudizio di questa Commissione, mentre, al contrario, la decisione impugnata è conforme a quanto previsto dal comunicato della L.N.D. n. 1 della stagione 2002-2003 che, al punto A) Attività di Società; 1) Comitato Interregionale; A/1 Campionato Nazionale Dilettanti lettera b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, prevede la partecipazione dall'inizio e per l'intera durata della gara di calciatori con relative fasce di età, precisando al penultimo capoverso l'eccezione del numero di calciatori presenti sul rettangolo di gioco in caso di espulsione, ritiene il proposto appello non meritevole di accoglimento.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata a norma dell'art. 29, comma 13, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Troia di Troia (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'U.S. MASSETANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECALVOLI/MASSETANA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 del 6.2.2003)

In occasione della gara Montecalvoli/Massetana del Campionato di Promozione Toscana del 22.12.2002, il direttore di gara originariamente designato dall'organo tecnico competente, a causa di un impedimento fisico, presentandosi negli spogliatoi, comunicava alla società ospitante sia la sua indisponibilità fisica sia la tempestiva attivazione del servizio "Pronto A.I.A." al fine di avere la designazione di un altro arbitro. Alle ore 14,30 si presentava presso l'impianto sportivo il "nuovo" arbitro e la gara iniziava regolarmente alle ore 14.45.

Al termine della gara, per puro scrupolo l'arbitro provvedeva ad attivarsi, come previsto dall'art. 67 N.O.I.F. in caso di "assenza dell'arbitro designato" e richiedeva la sottoscrizione dell'accettazione da parte dei dirigenti e capitani delle squadre. I tesserati del Montecalvoli aderivano all'invito, quelli dell'odierna reclamante Massetana non si presentavano.

Il Giudice Sportivo, a seguito di reclamo dell'U.S. Masetana, esaminati gli atti, ordina la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 67 N.O.I.F., Com. Uff. 25 del 10 gennaio 2003.

La Commissione Disciplinare, ritualmente adita dalla U.S. Montecalvoli, con ampia e dettagliata motivazione, accoglieva il reclamo, sottolineando la differenza di fattispecie esistente tra il caso previsto dall'art. 67 N.O.I.F. "assenza dell'arbitro designato" e, quella in esame, di successiva designazione di nuovo arbitro. È evidente che in Montecalvoli/Masetana siamo nella seconda ipotesi e pertanto l'arbitro non era tenuto ad ottenere l'accettazione della direzione della gara, avendo il "Pronto A.I.A." - organo tecnico preposto a tale servizio - provveduto ad una nuova designazione a seguito di indisponibilità del direttore di gara inizialmente indicato.

L'appello, pertanto, non è fondato e va respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Masetana di Massa Marittima (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'U.S. VIRTUS ISPICA IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEI CONFRONTI DELLA POL. JUVE COSMOS COMISO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 15.1.2003)

La U.S. Virtus Ispica, con comunicazione del 7.2.2003, ha proposto reclamo alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, Com. Uff. 36, pubblicato il 16 gennaio 2003, che ha inflitto alla società Pol. Juve Cosmos l'ammenda di euro 450,00 a seguito di deferimento del Presidente dello stesso Comitato Regionale, per violazione delle norme vigenti in materia di tesseramento, avendo la deferita richiesto il tesseramento del calciatore Callea Roberto, nato il 16.3.1961, già tesserato dal 2.10.2002 con la qualifica di "allenatore di base" in favore della U.S. Iblea Pedalino.

L'attuale reclamante, evidenziando l'irregolarità della posizione del calciatore Callea nelle gare di Campionato provinciale di Calcio a Cinque di Ragusa, richiede alla C.A.F. l'adozione di provvedimenti sanzionatori "sconfitta a tavolino, in subordine penalizzazione di punti in classifica" riferiti al predetto campionato, nei confronti della Juve Cosmos.

L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 29.1 C.G.S. per carenza di legittimazione della reclamante.

Il provvedimento appellato dalla reclamante è una sanzione pecuniaria inflitta alla Pol. Juve Cosmos, pertanto solo quest'ultima è legittimata ad avversare tale provvedimento. I reclami e gli appelli relativi alla regolarità di svolgimento di gare sono disciplinati nei modi e nei tempi da specifica normativa, pertanto la Virtus Ispica in altri modi e termini avrebbe potuto esercitare i suoi diritti.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S. per mancanza di legittimazione della reclamante, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Virtus Ispica di Ispica (Ragusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI TURRIS/PREZIOSISSIMO SANGUE DEL 12.1.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 6 febbraio 2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica decidendo sul reclamo proposto dalla Polisportiva Preziosissimo Sangue in

merito alla posizione dei calciatori G. Iannuzzi, M. Martone, A. Oriunto e F. Petrucci della F.C. Turrís 1944 nella gara F.C. Turrís/Pol. Preziosissimo Sangue del 12.1.2003, infliggeva al F.C. Turrís la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Rilevava il Giudice che i quattro calciatori erano stati espulsi nel corso della gara con la soc. Vollese del 22 dicembre dell'anno precedente e che a norma dell'art. 41, comma 2, C.G.S. avrebbero dovuto considerarsi automaticamente squalificati. Non avrebbero dovuto partecipare, dunque, alla gara del 12.1.2003, quella, per l'appunto, con la Pol. Preziosissimo Sangue.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il F.C. Turrís rilevando che i calciatori non erano stati espulsi nel corso della gara con la soc. Vollese, ma successivamente squalificati per aver proferito *"frasi ingiuriose ed irraguardose nei confronti dell'arbitro"* al termine della stessa e quando calciatori e direttore di gara si stavano allontanando dal terreno di gioco. Non vertendosi, dunque, in un caso di squalifica automatica, chiedeva l'annullamento della decisione ed il ripristino del risultato di 4-2 conseguito sul campo.

Alla seduta del 24 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello del F.C. Turrís 1944, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

Risulta dal referto arbitrale relativo alla gara Vollese/Turrís del 22.12.2002 che i quattro calciatori poi impiegati dalla odierna appellante nella gara del 12.1.2003 con la Pol. Preziosissimo Sangue non sono stati espulsi nel corso della gara, ma squalificati a seguito del comportamento (giustamente giudicato scorretto) tenuto al termine della stessa e nel mentre calciatori e direttore di gara si allontanavano dal terreno di gioco. Così stando le cose, non vi è dubbio che il caso non rientra nell'ambito di efficacia normativa di cui all'art. 41, comma 2, C.G.S. in tema di squalifica automatica, di talché fondatamente il F.C. Turrís ha ritenuto i propri calciatori legittimati a prender parte alla gara successiva. La squalifica avrebbe dovuto essere inflitta dal Giudice Sportivo, come difatti è avvenuto, e soltanto a seguito della sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale i calciatori non avrebbero dovuto prender parte ad una gara ufficiale.

Posto, tuttavia, che la squalifica dei quattro calciatori è stata resa nota con il Com. Uff. n. 25 del 16 gennaio 2003, gli stessi quattro calciatori hanno preso parte alla gara del 12 gennaio precedente con la Pol. Preziosissimo Sangue in posizione assolutamente regolare.

Discende dalle considerazioni appena fatte che la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado va annullata e che deve essere ripristinato il risultato di 4-2 conseguito dalle due squadre sul campo.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. l'accoglimento dell'appello comporta la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Turrís 1944 di Torre del Greco (Napoli) annulla l'impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato di 4-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. TROINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICTORIA/TROINA DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 6.2.2003)

L'A.S. Troina ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 5 febbraio 2003, con la quale veniva respinto il ricorso relativo alla presunta irregolare posizione del calciatore Calabretta Orazio nella gara Victoria/Troina del 5.1.2003.

Sostiene la reclamante che il tesseramento del Calabretta quale calciatore per la società Victoria nella stagione sportiva 2002/2003 deve ritenersi illegittimo in quanto già tesserato, formalmente o sostanzialmente, con la società Peonia di Riposto con l'incarico sia di allenatore della squadra partecipante al campionato Allievi Regionali che di capo dei tecnici della Scuola Calcio.

Questa Commissione d'Appello ritiene fondato il reclamo della A.S. Troina.

Risulta infatti dagli atti ed in particolare dalle distinte di gara del 20.10.2002 e 12.1.2003, che il Calabretta ha svolto attività di allenatore per la società Peonia, essendo in possesso di tesserino e qualifica di "allenatore di base". A mente dell'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38 comma 4 delle N.O.I.F., i tecnici, nel corso della medesima stagione, non possono tesserarsi né - indipendentemente dal tesseramento - svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 12 C.G.S., deve essere inflitta alla società Victoria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Troina di Troina (Enna), annulla l'impugnata delibera infliggendo alla Pol. Victoria la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA F.S. SESTRESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 PER LA PARTECIPAZIONE A PIÙ GARE DEL CALCIATORE ALESSI SANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 30 del 13.2.2003)

Il Presidente del Comitato Regionale Liguria deferiva il Signor Lupis Giuseppe, Presidente della Società F.S. Sestrese Calcio 1919 e la F.S. Sestrese Calcio 1919 per rispondere della violazione dell'art. 1/1 C.G.S. in relazione all'art. 12/5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver impiegato, nelle seguenti gare del Campionato di Eccellenza:

- Sestrese Calcio 1919-Lerici del 06.10.02;
- Loanesi F.S.-Sestrese Calcio 1919 del 13.10.02;
- Sestrese Calcio 1919-Sestri Levante del 20.10.02;
- Sestrese Calcio 1919-Finale del 10.11.02;
- Sestrese Calcio 1919-Busalla Calcio del 24.11.02;
- Genoa Club Mignanego-Sestrese Calcio 1919 del 01.12.02;
- Albenga-Sestrese Calcio 1919 del 08.12.02;

il calciatore Alessi Sandro in posizione irregolare di tesseramento.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, infliggeva alla F.S. Sestrese Calcio la sanzione sportiva della penalizzazione di 10 punti nella classifica della corrente stagione sportiva, ex art. 13.1 lett. f) C.G.S., e al Signor Lupis, riconoscendogli la buona fede, la sanzione dell'ammonizione, ex art. 14.1. lettera a) C.G.S..

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la F.S. Sestrese Calcio 1919 sostenendo in sintesi come il riconoscimento della buona fede giustificasse comunque l'applicazione di una più equa sanzione anche in relazione all'apporto, invero minimo e per pochi spezzoni di partita, effettivamente determinato dall'utilizzo del calciatore.

Contestava altresì il ricorso a meccanismi matematici, comunque troppo penalizzanti quali quello applicato, e cioè della penalizzazione di 10 punti nella classifica nella corrente stagione sportiva, conquistati nelle sette partite cui prese parte il calciatore in posizione irregolare di tesseramento.

Chiedeva che la sanzione venisse annullata o comunque equitativamente ridotta.

L'appello va parzialmente accolto relativamente alla sola riduzione della sanzione inflitta.

La competente Commissione, essendo decorso il termine di quindici giorni dallo svolgimento delle gare previste dall'art. 42.3 C.G.S., (e che avrebbe potuto portare, a seguito di reclamo, alla modifica dei risultati conseguiti sul campo ex art. 12.1. C.G.S.), bene ha inteso il deferimento fatto dal Presidente del Comitato Regionale, quale denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 42.7. e dell'art. 13, lettere b/f C.G.S.; e ciò allo scopo di salvaguardare anche la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dall'utilizzazione di un calciatore non avente titolo.

Né può essere invocata, nella specie, la mancanza di colpa nel comportamento tenuto dalla società reclamante, legittimo essendo il rimprovero mosso ai suoi responsabili di non aver svolto i dovuti accertamenti sulla posizione dei suoi atleti, e del Lupis in particolare, in vigenza dell'assolutezza del principio di presunzione legale di conoscenza, quale quello del regolare tesseramento.

Ulteriore principio consolidato di questa Commissione d'Appello Federale è quello che il calciatore, non regolarmente tesserato inficia, con la sua partecipazione, tutte le gare che disputa prima che la sua posizione sia regolarizzata.

Risulta quindi integrata la fattispecie di responsabilità della società per l'indebito utilizzo del calciatore Alessi nelle 7 gare di cui al deferimento previsto dalle norme federali; residua pertanto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni.

Nel modulare le sanzioni a carico delle società ai sensi dell'art. 13 C.G.S., il legislatore ha lasciato ampia discrezionalità agli organi giudicanti nella individuazione di quella ritenuta concretamente applicabile.

Vista l'indubbia particolare rilevanza dell'accaduto, tenuto conto della categoria della società, del numero delle gare coinvolte, delle conseguenze sull'intero andamento del Campionato, nonché per la stessa opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la Commissione condivide la scelta adottata di Giudici di prima istanza, e quindi il riferimento della penalizzazione di punti in classifica (comunque non la più grave) fra le diverse tipologie di sanzioni previste dall'art. 13 C.G.S..

La richiamata disposizione, indubbiamente meno afflittiva di quella di cui all'art. 12 C.G.S. consente, in presenza di circostanze specifiche e di particolare rilevanza, di modulare la pena in base a principi che permettano una valutazione oggettiva e che comunque tengano conto anche del principio di equità.

Tanto premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per la riduzione della sanzione applicata, tenuto conto della buona fede e del comportamento complessivo tenuto dalla società.

Orbene, ritiene il Collegio che tali situazioni non possano non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione; fermo restando, come già detto, il corretto principio della sua comminazione in base alla penalizzazione dei punti in classifica.

Né può sottacersi, a fronte di questi elementi di carattere oggettivo, la valorizzazione, nel particolare caso specifico, del principio di equità, tenuto conto che a questi comportamenti antiregolamentari, è conseguita una sanzione di gravità addirittura maggiore di quella prevista per altre gravi infrazioni (quali ad esempio, l'illecito sportivo, il doping), determinando uno squilibrio di pena rispetto a violazioni di certo non più lievi.

Pertanto si ritiene equo applicare la penalizzazione di un punto per ogni partita disputata dal calciatore in posizione irregolare di tesseramento, e quindi di 7 punti di penalizzazione.

Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo della società, e quindi riducendo la sanzione inflitta in primo grado, ritiene di poter applicare nei confronti della società F.S. Sestrese Calcio

1919 la penalizzazione di sette punti in classifica, risultando equa la riduzione di tre dei punti di penalizzazione inflitti.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Sestrese Calcio 1919 di Genova, riduce a n. 7 punti la penalizzazione in classifica già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 31 del 20.2.2003)

Con atto del 17.2.2003 il Presidente del Comitato Regionale Molise del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso lo stesso Comitato Regionale la U.S. Bojano per aver consentito al calciatore Giancola Alessio, benché non regolarmente tesserato, di prendere parte alle gare U.S. Bojano/A.S. Olimpico dell'8.12.2002, U.S. Bojano/Pol. S.S. Pietro e Paolo del 22.12.2002 e S.C. Team Campobasso/U.S. Bojano del 5.1.2003.

A seguito di detto deferimento il Giudice Sportivo di 2° Grado, rilevata l'irregolarità della posizione del Giancola, infliggeva alla società la sanzione della perdita di ciascuna delle tre gare con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 31 del 20 febbraio 2003).

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la U.S. Bojano rilevando che il deferimento era avvenuto senza comunicazione alcuna da parte della Presidenza del Comitato Regionale e/o del Giudice Sportivo, di talché il relativo procedimento si era svolto senza possibilità alcuna di rimettere proprie memorie difensive e comunque di prendervi parte. Rilevando, inoltre, che il deferimento era avvenuto a distanza di oltre 15 giorni dallo svolgimento di ciascuna delle gare all'origine del deferimento stesso.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione ed il conseguente ripristino dei risultati conseguiti sul campo.

Alla seduta del 24 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della U.S. Bojano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

In effetti, a norma dell'art. 42, comma 4, C.G.S. che ricalca peraltro l'art. 25, comma 5, dello stesso Codice, il deferimento per posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Non può darsi torto alla società appellante, pertanto, allorché rileva, con riferimento a gare dei giorni 8 e 22 dicembre 2002 e 5 gennaio 2003, che il deferimento del Presidente del Comitato Regionale Molise C.G.S., avvenuto il 17.2.2003, e cioè a distanza di oltre un mese dall'ultima delle tre gare chiamate in causa, è tardivo.

Ne consegue che l'appello proposto va, come già rilevato, accolto, senza che sia necessario, alla luce della condivisione del motivo di appello prima indicato, prendere in esame l'altro.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. l'accoglimento dell'appello comporta la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Bojano di Bojano (Campobasso) annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, i risultati conseguiti in campo nelle gare di Campionato Regionale Giovanissimi, Bojano/Olimpico 2-1 dell'8.12.2002, Bojano/S.S. Pietro e Paolo 2-1 del 22.12.2002 e Team Campobasso/Bojano 0-1 del 5.1.2003. Dispone restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORTORICI/GIARRE DEL 29.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 19.2.2003)

L'A.S. Giarre Calcio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 41 del 19 febbraio 2003 con la quale è stato rigettato l'appello diretto ad ottenere la vittoria "a tavolino" della partita Tortorici/Giarre del Campionato di Eccellenza Girone B svoltasi il 21.1.2003, avendo l'U.S. Tortorici impiegato il calciatore Regina Luciano malgrado fosse stato squalificato.

L'attuale ricorrente sostiene che la decisione è palesemente errata non avendo tenuto conto della presunzione assoluta di conoscenza del Comunicato Ufficiale riportante il provvedimento di squalifica.

Ritiene la C.A.F. che il ricorso in esame vada accolto.

Risulta infatti dagli atti ufficiali che il calciatore Regina Luciano è stato ammonito nel corso della gara Tortorici/Modica del 22.12.2002 e che, essendo già diffidato, è stato squalificato per una gara per recidività in ammonizioni dal Giudice Sportivo. Risulta inoltre che il provvedimento di squalifica è stato regolarmente pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 32 bis in data 27.12.2002, a cura del competente Comitato Regionale Sicilia e che, ciò nonostante, il calciatore Regina ha preso parte alla gara Tortorici/Giarre del 29.12.2002.

Va ribadito che l'unico mezzo valido di conoscenza dei comunicati ufficiali è rappresentato dall'affissione nell'albo istituito presso i Comitati Regionali, mentre tutti gli altri eventuali tipi di comunicazione quali fax, e-mail e simili, non essendo previsti dalle norme regolamentari vigenti, non hanno alcun valore ufficiale e vanno intesi, qualora vengano comunque inviati, quali meri atti di cortesia. Conseguentemente l'impossibilità materiale di conoscenza in tempo utile il contenuto del Comunicato ufficiale non sana la mancata osservanza dei provvedimenti in esso riportati.

A norma del comma 5 dell'art. 12 C.G.S. lettera a) ne deriva la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società che abbia impiegato calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare alla gara stessa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Giarre Calcio di Giarre (Catania), annulla l'impugnata delibera infliggendo all'U.S. Tortorici la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

11 - APPELLO DI VALCAREGGI FURIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELL'ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI PER MESI 3 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera della Commissione Agenti Calciatori - Com. Uff. n. 112/A dell'8.1.2003)

La Commissione Agenti di Calciatori, avvalendosi delle risultanze di un'istruttoria condotta dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'agente Furio Valcareggi, ritualmente notificando a questi l'incollazione con raccomandata r/r datata 12.11.2002.

All'udienza disciplinare del 5.12.2002, la Commissione - ritenuto il Valcareggi responsabile di una pluralità di violazioni del C.G.S. e dello specifico Regolamento professionale - deliberava di irrogare al medesimo la sanzione della sospensione dell'Albo degli Agenti per mesi tre, decorrenti dal giorno stesso della pronuncia, oltre alla sanzione pecuniaria di € 10.000,00.

Rilevava infatti la Commissione come l'Agente Valcareggi, nel corso del proprio rapporto professionale con il calciatore Francesco Flachi ed in occasione del trasferimento di questi dalla Fiorentina alla Sampdoria, avesse posto in essere un'attività contraria alle

norme federali ed alle norme professionali per quanto attiene il divieto di insorgenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che sotto il profilo dell'esecuzione del mandato con correttezza, lealtà e buona fede. Proprio quest'ultimo aspetto costituiva il punto centrale del giudizio di colpevolezza della Commissione, che - appurato che il Valcareggi aveva preso contatto con la Soc. Sampdoria cui propose un contratto triennale per il proprio assistito e da cui si fece riconoscere una "commissione" forfettaria di 1.000.000.000 per l'affare - ha ritenuto tale comportamento dell'Agente ineludibilmente correlato con un interesse proprio confliggente con quello del mandante: essendo in tale situazione innegabile che "il 'giudizio di convenienza economica' operato dalla Soc. Sampdoria in ordine all'acquisizione del calciatore aveva necessariamente come unico parametro di riferimento il costo complessivo dell'operazione, a prescindere dalla imputazione delle sue componenti contabili", ed apparendo allora "del tutto evidente che a fronte dell'accettazione della proposta da parte della società il Sig. Valcareggi avrebbe dovuto operare solo facendo stipulare al calciatore un contratto economico per l'intero ammontare pattuito, con proprio conseguente diritto al compenso procuratorio nella percentuale - 5% - su quanto contrattuale pattuito dal calciatore".

Pubblicata la decisione della Commissione Agenti di Calciatori sul Comunicato Ufficiale n. 112/A dell'8 gennaio 2003, e comunicata detta decisione all'interessato con raccomandata r/r ricevuta il giorno 17 gennaio, Furio Valcareggi interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 17 febbraio, primo giorno feriale successivo alla scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 18, comma 5, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori.

Deduceva il ricorrente, in particolare, che non sarebbero esistiti gli estremi per integrare la sollevata censura di conflitto di interessi, dovendosi intendere simili situazioni in senso sostanziale: "cioè a dire che dall'operazione deve essere derivato al calciatore un effettivo pregiudizio a causa dell'attività di intermediazione posta in essere dal suo agente". Per contro, come risulterebbe pacifico agli atti ed ammesso dallo stesso calciatore Francesco Flachi, questi avrebbe ricevuto notevoli vantaggi dal contratto che il Valcareggi ebbe a stipulare nel suo interesse con l'U.C. Sampdoria, e tali vantaggi sarebbero tali da escludere la configurabilità di una situazione di conflitto di interessi.

Il gravame è infondato.

La C.A.F. ritiene infatti di condividere nella sostanza il giudizio della Commissione Agenti di Calciatori circa le violazioni contestate al Valcareggi in ordine al comportamento tenuto nell'occasione del passaggio del suo assistito, Francesco Flachi, dalla Fiorentina alla Sampdoria.

Il canone della correttezza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del mandato è, all'evidenza, il generale principio informatore dell'intera attività degli Agenti di Calciatori. Questo canone (enunciato nell'art. 12 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori) si estrinseca altresì in diversi, più puntuali precetti, tra i quali particolare importanza acquista - in assoluto e con specifico riferimento al caso *de quo* - quello relativo al conflitto di interessi. Tale fattispecie, oltre a comparire nell'intestazione del capo dedicato ai *divieti* per gli Agenti, è da un lato oggetto dell'art. 15 del suddetto Regolamento, nella versione entrata in vigore 7 dicembre 2001: norma che ricollega alle situazioni di conflitto di interessi l'obbligo per l'Agente di informare immediatamente il calciatore, che resta libero di sottoscrivere apposita dichiarazione "liberatoria", e vi riconnette altresì la facoltà per il calciatore, in caso di violazione di tale obbligo, di "risolvere il rapporto con l'agente senza dovere alcun indennizzo". Dall'altro lato, alla tematica del conflitto di interessi possono ricondursi altresì l'art. 3, comma 4, Regolamento professionale, ove si fa divieto all'Agente di accettare incarichi di assistenza a favore di società di calcio ove questo possa determinare "conflitto d'interesse con la sua attività di Agente di calciatori"; così come l'art. 10, comma 3, Regolamento professionale, ove si sancisce inequivocamente che "l'agente

può essere retribuito *soltanto dal calciatore o dalla società che usufruisce dei suoi servizi*" (alternativa che trova poi riscontro nella separata considerazione dell'ipotesi di incarico conferito da calciatore e di incarico conferito da società, nei successivi commi 10 e 11). Norme, queste, dalle quali si ricava la percezione, degli organi preposti alla redazione del Regolamento professionale degli Agenti, di come le ipotesi di conflitto di interessi si prospettino tipicamente e con particolare gravità proprio nelle situazioni di cura congiunta degli interessi del Calciatore e della Società presso la quale questi fornisce o fornirà le proprie prestazioni.

Appare allora evidente, da quanto detto, che il Regolamento professionale accoglie una nozione "formale" di conflitto di interessi. Nel contesto di questa, acquisisce rilievo la situazione di conflitto *per sé considerata*, a prescindere da una valutazione in concreto ed a consuntivo circa l'effettiva utilità per il rappresentato dell'attività svolta dal rappresentante in conflitto di interessi. È invero consentita una dichiarazione "liberatoria" del rappresentato, come testè ricordato, ma appunto essa postula che il rappresentato stesso formuli una valutazione a priori (e non a consuntivo, dunque) sulla rilevanza della situazione di conflitto trasparentemente e senza reticenze disvelata dal rappresentante, che solo in tal modo (lo si deduce *a contrario*) adempie ai propri doveri di correttezza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del mandato.

Simile inquadramento della fattispecie del conflitto di interessi nei rapporti Calciatori-Agenti e del resto conforme all'impianto generale sotteso agli istituti rappresentativi nel nostro ordinamento civilistico (artt. 1394-1395 c.c.). Del resto, la stessa invocazione ad opera del Valcareggi dei vantaggi conseguiti dal Flachi per effetto del contratto con la Soc. Sampdoria, concluso grazie agli uffici del primo, se per un verso può attestare le capacità procuratorie dell'odierno ricorrente, per altro verso non è incompatibile con il configurarsi di una situazione di conflitto di interessi, poiché non esclude che il contratto per Flachi avrebbe potuto risultare ancora più vantaggioso se la Sampdoria non si fosse dovuta sobbarcare l'onere di compensare con 1.000.000.000 l'Agente del calciatore. La patente divergenza tra l'obbligo del Valcareggi di ottenere il contratto economicamente più favorevole per il proprio assistito e l'interesse del medesimo a "ritagliare" esclusivamente per sé una parte dell'esborso complessivo della Soc. Sampdoria, fa emergere in modo lampante la situazione di conflitto di interessi, che non può, come detto, essere sanata da un giudizio *ex post* di complessiva soddisfazione del rappresentato per l'attività del rappresentante.

Né si obietti, rispetto alla ricostruzione sistematica sin qui operata e poggiante sul nuovo Regolamento professionale, che i fatti imputati al Valcareggi si sono verificati in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso e avrebbero dovuto pertanto essere giudicati in base alle prescrizioni del previgente Regolamento del 19 dicembre 1997. Ciò, in primis, poiché - come detto - il divieto di concludere affari in conflitto di interessi altro non è che estrinsecazione puntuale del più generale obbligo di correttezza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del mandato, riconosciuto dall'art. 10, comma 4, Reg. 1997. In seconda battuta, poiché la mancata enucleazione espressa dell'ipotesi di conflitto di interesse, all'interno del Regolamento professionale previgente, era surrogata dal divieto ai procuratori sportivi - ivi contenuto - di svolgere qualsiasi attività procuratoria in favore delle società. Infine, poiché all'epoca dei fatti imputati al Valcareggi l'attività dei procuratori sportivi doveva *comunque* ritenersi soggetta alla disciplina sovraordinata imposta dalle prescrizioni F.I.F.A.: ed il Regolamento F.I.F.A. del 1996 (il cui Titolo III va applicato obbligatoriamente anche a livello nazionale: Preambolo, comma 2) all'art. 14, lett. d), era inequivoco nel sancire, tra gli obblighi del procuratore in possesso di licenza, quello di "curare gli interessi *di una sola parte* nel quadro dello stesso riferimento".

Per le ragioni esposte, la C.A.F. fa proprio il giudizio della Commissione Agenti di Calciatori, circa la sussistenza delle violazioni imputate a Furio Valcareggi, condividendo altresì la commisurazione delle sanzioni inflitte.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto da Valcareggi Furio e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA REVOCA DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LOMBARDINI MASSIMO DA ESSA RECLAMANTE ALLA U.S. ALESSANDRIA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 12.12.2002)

Tra il calciatore Massimo Lombardini e la Società Calcio Como S.p.A. era in corso un contratto valevole per le stagioni sportive 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003; al termine del secondo anno veniva concordata la risoluzione del contratto con la contestuale cessione delle prestazioni del calciatore all'U.S. Alessandria Calcio. In data 10 luglio 2002 veniva formalizzata la cessione, con relativa comunicazione alla Lega e stipula del contratto tra il predetto calciatore e la nuova Società. A stagione sportiva già avviata, il Presidente della Lega Professionisti Serie C comunicava l'annullamento della pratica di tesseramento, avendo accertato l'inadempienza della Società Alessandria in relazione alle coperture economiche dovute per "splafoamento" del budget tipo.

Con reclamo alla Commissione Tesseramenti, la Soc. Calcio Como impugnava tale provvedimento, eccependo che la revoca del tesseramento è prevista dall'art. 42 N.O.I.F. solo nelle ipotesi ivi tassativamente indicate (invalidità o illegittimità; inidoneità fisica; per motivi di carattere eccezionale); nessuna delle quali ricorreva nel caso di specie. Rilevava inoltre che, se pur si fossero considerati sussistenti i "motivi di carattere eccezionale", la revoca avrebbe dovuto essere disposta dal Presidente Federale e non dal Presidente della Lega Professionisti Serie C.

L'U.S. Alessandria Calcio S.r.l., quale parte interessata, interveniva nel procedimento rilevando che nel caso in esame non ricorreva l'ipotesi dell'art. 42 N.O.I.F., non essendo stata deliberata la revoca del tesseramento, bensì risultava applicabile l'art. 39 N.O.I.F., che riserva espressamente alle Leghe la concessione o meno del visto di esecutività dei contratti sportivi.

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 2003, respingeva il reclamo, rilevando che il richiamo alla revoca del tesseramento ex art. 42 N.O.I.F. era inconferente, in quanto il Presidente della Lega Professionisti Serie C, con il provvedimento impugnato, aveva semplicemente negato alla cessione di contratto del calciatore Lombardini il visto di esecutività previsto dall'art. 95 n. 12 delle N.O.I.F.

Contro la delibera della Commissione Tesseramenti ha presentato ricorso la Società Calcio Como, eccependone la contrarietà al principio di certezza del diritto, per aver ritenuto che il potere del Presidente di Lega di annullare un tesseramento negando il relativo visto di esecutività non sia assoggettato ad alcun termine e possa pertanto essere esercitato anche nel pieno della stagione agonistica. Con ulteriore motivo ha ribadito che il potere di annullare una pratica di tesseramento spetta unicamente al Presidente Federale, mentre la facoltà delle Leghe di concedere o meno l'esecutività del tesseramento non ne comporta l'annullamento, riguardando esclusivamente al riconoscimento, da parte della Lega nella quale il calciatore militerà, della sussistenza di tutti i requisiti indispensabili perché la società cessionaria possa legittimamente utilizzare il calciatore. In conclusione, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera della Commissione Tesseramenti e la revoca del provvedimento di annullamento del tesseramento di Massimo Lombardini a favore dell'U.S. Alessandria Calcio S.r.l..

La Commissione rileva preliminarmente che non risulta che la Società Como abbia provveduto ad inviare copia della dichiarazione e dei motivi del ricorso alla controparte U.S. Alessandria Calcio, contestualmente all'inoltro del ricorso alla C.A.F.. L'inosservanza

di tale formalità comporta, ai sensi dell'art. 29 n. 9 C.G.S., l'inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame.

Né può essere posta in dubbio la qualità di controparte interessata dell'Alessandria Calcio, sia perché la stessa aveva legittimamente partecipato al procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Tesseramenti, sia perché l'eventuale accoglimento della domanda formulata in sede di appello dalla ricorrente avrebbe prodotto effetti sostanziali nei confronti dell'Alessandria, facendo rivivere il tesseramento del calciatore Lombardini a favore della stessa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto del Calcio Como di Como e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

13 - APPELLO DELLA S.S. STELLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTI PIETRO E PAOLO/STELLA AZZURRA NOCERA DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 18.2.2003)

La C.A.F. rinvia gli atti dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurra di Nocera Terinese Marina (Catanzaro) all'Ufficio Indagini perché accerti quali sostituzioni siano state effettuate nella suindicata gara.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 MARZO 2003

1 - APPELLO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FRANCHI ENRICO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 201/C del 25.3.2003)

Il competente Giudice Sportivo, in seguito a fatti incresciosi avvenuti al termine della gara Vis Pesaro/Sambenedettese del 16 marzo 2003, valida per il Campionato di Serie C1, Girone B, e terminata con il punteggio di 1-1, infliggeva al calciatore della Sambenedettese Franchi Enrico la squalifica per due giornate effettive di gara, "per atto di violenza verso un avversario al termine della gara, al rientro negli spogliatoi".

La decisione traeva spunto dal rapporto del Commissario di campo, il quale aveva formalmente dato atto che "alla fine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi si accendevano animate discussioni tra diversi calciatori, in un momento delle quali il n. 5 della Sambenedettese (Franchi Enrico, appunto) colpiva, con una manata in faccia un avversario (il n. 5, Ischia Michele), e veniva immediatamente bloccato e condotto via da alcuni suoi compagni e da dirigenti della propria squadra, che si adoperavano anche efficacemente per sedare le tensioni e ristabilire la calma".

La Commissione Disciplinare, investita della questione dall'attuale reclamante rigettava il ricorso, ritenendo corrette l'interpretazione e l'applicazione delle norme federali da parte del primo Giudice, con particolare riguardo all'utilizzabilità dei mezzi probatori, e giudicando comunque proporzionata la sanzione inflitta rispetto alle circostanze di fatto per come riportate.

Con l'attuale gravame la società Sambenedettese è tornata ad insistere, con particolare vigore, sull'asserita intervenuta violazione delle N.O.I.F. (art. 68) e del Codice di Giustizia Sportiva (art. 31), precipuamente in ordine alle funzioni e competenze del Commissario di campo, lamentando altresì la disparità di trattamento con casi rapportabili e comunque la sproporzione della sanzione rispetto ad analoghe ben note fattispecie, vagliate di recente dagli Organi di giustizia sportiva.

Il reclamo è fondato.

L'art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e dei Comitati le funzioni di Commissario di campo, di modo che questi "riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro".

Prosegue la menzionata disposizione affermando che i Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco, ed in caso di necessità debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l'esigenza di un loro intervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi.

Le attribuzioni dei suddetti organi risultano, quindi, ben definite e limitate dalle norme federali e trovano peraltro riscontro nella stessa modulistica utilizzata per i rapporti di loro competenza, che fa inequivocabilmente riferimento alle "misure d'ordine prese dalla società", al "comportamento dei dirigenti" e da ultimo al "comportamento del pubblico ed agli eventuali incidenti avvenuti".

Non si intende, per la verità, disconoscere l'ampia sfera di manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti, come eventuale presupposto diretto per l'irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di giustizia sportiva in relazione a violazioni disciplinari di tesserati, restano confinate ai sopraccennati "spazi dedicati".

In altri termini, il presente Collegio vuole in questa sede affermare che, almeno stante il vigente regime ordinamentale, i rapporti dei Commissari di campo designati per le gare di Serie C possono essere presi in considerazione come mezzi diretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine alle sfere di loro stretta competenza, le quali peraltro appaiono tutt'altro che irrilevanti, spaziando i Commissari, anche localmente, in diversi ambiti e settori.

Per il resto dei casi, come nella fattispecie in argomento (caratterizzata da fatti violenti intercorsi tra giocatori nel sottopassaggio dell'impianto, al rientro delle squadre negli spogliatoi e quindi a gara terminata), i resoconti ufficiali dei Commissari possono, al più, innescare azioni di spettanza della Procura Federale in vista dell'eventuale adozione di atti di deferimento, esulando dalle dirette attribuzioni dei detti Organi commissariali il comportamento degli atleti, tanto più al di fuori del recinto del campo di giuoco.

Le suddette considerazioni sono tutt'altro che infirmate dalla lettura dell'art. 31, lett. A), del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che i fatti di condotta violenta a cui si fa cenno in tale sede riguardano comunque lo svolgimento della gara e devono essersi verificati all'interno del recinto di giuoco, che a norma della Regola 1 Decisioni F.I.G.C. ("Disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco") non comprende (a differenza del "campo di giuoco") gli spogliatoi e la relativa area di accesso ai medesimi.

In accoglimento del reclamo, in definitiva, deve essere conseguentemente annullata l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, corredata peraltro da una motivazione estremamente stringata, e devono essere trasmessi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), annulla l'impugnata delibera disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 34/C - RIUNIONE DEL 31 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. TORCHIAGINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCHIAGINA/SAN LORENZO LERCHI DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 47 del 20.2.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 34 dell'8 gennaio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. San Lorenzo Lerchi in merito alla sospensione della gara con la A.S. Torchiagina del 15.12.2002 (decretata dal direttore di gara per le violenze fisiche e psichiche di tesserati di quest'ultima società), respingeva il reclamo e disponeva la ripetizione della gara.

Impugnava tale decisione l'A.S. San Lorenzo che ribadiva come la sospensione della gara, determinata dalle gravi condotte poste in essere da tesserati della società avversaria, dovesse comportare per l'A.S. Torchiagina la sanzione della perdita della gara.

Chiamata a pronunciarsi, la Commissione Disciplinare ascoltava a chiarimenti l'arbitro della gara, Sig. Domenico Pandori, e, ritenuta la fondatezza delle ragioni fatte valere dalla A.S. San Lorenzo, ne accoglieva il gravame infliggendo all'A.S. Torchiagina la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Ad impugnare la decisione era stavolta quest'ultima società che faceva presente, in sintesi, come dal referto arbitrale e dalle stesse dichiarazioni del Sig. Pandori non emergessero comportamenti di tale oggettiva gravità da giustificare la sospensione (della gara), che andava attribuita, di conseguenza, alla portata del tutto soggettiva data loro dal direttore di gara.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione disponesse la ripetizione della gara.

Alla seduta del 31 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello dell'A.S. Torchiagina, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impuginate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "*come giudice di secondo grado di materia di illecito e nelle altre materie normative indicate*"; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano la valutazione dei comportamenti tenuti dai calciatori nel corso della gara e l'esame delle decisioni adottate dall'arbitro.

Nel caso in esame la A.S. Torchiagina ha sollecitato questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio espresso da quest'ultima. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale.

Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è inevitabile che, in assenza dei presupposti cui il citato art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione, l'appello proposto dalla A.S. Torchiagina vada dichiarato inammissibile.

Ne consegue che a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Torchiagina di Torchiagina di Assisi (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL POL. LIBERTAS BARUMINI AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PODDA LUCA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D del 17.1.2003)

L'appello della Polisportiva Libertas Barumini va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., in quanto la copia della dichiarazione e dei motivi del ricorso non è stata inviata alla controparte.

Di conseguenza, va disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio contestuale di copia dei motivi alla controparte, l'appello come sopra proposto dal Pol. Libertas Barumini di Barumini (Cagliari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. REAL MALETTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 18.1.2008 AL CALCIATORE MINEO SALVATORE, FINO AL 31.3.2004 AL CALCIATORE SPATAFORA ANTONIO E PER N. 4 GARE AL CALCIATORE MANNINO VINCENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 20.2.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 19 febbraio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Real Maletto in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Real Maletto/Inessa del 18.1.2003 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003), rigettava il reclamo rilevando, in sintesi, che la gravità dei fatti, tutti realmente verificatisi, giustificava ampiamente le sanzioni inflitte alla Società ed ai suoi tesserati.

Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello l'A.S. Real Maletto obiettando che i fatti esposti dal Direttore di gara nel referto e dallo stesso ribaditi con un supplemento alla Commissione Disciplinare non si erano verificati affatto (posizione Salvatore Mineo) oppure erano stati commessi da altri (posizione Antonio Spatafora) oppure ancora, se realmente accaduti (posizione Vincenzo Mannino), lo erano stati non negli esatti termini e con quella gravità evidenziati dallo stesso Direttore.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse le sanzioni inflitte o ne riducesse l'entità.

Alla seduta del 31 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello dell'A.S. Real Maletto, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "*come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate*"; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l'esame delle violazioni relative alla disputa delle gare e la valutazione sull'entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare.

Nel caso in esame l'A.S. Real Maletto ha sollecitato questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio espresso da quest'ultima ed alla congruità delle sanzioni inflitte. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale.

Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l'assenza dei presupposti cui il citato art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione, per cui l'appello proposto dall'A.S. Real Maletto deve essere dichiarato inammissibile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata e ciò a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Maletto di Maletto (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. FORTUNA 78 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTUNA 78/PERGOLA FRATTE GREEN DEL 21.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 60 del 20.2.2003)

Con ricorso datato 20.2.2003 l'A.S. Fortuna 78 ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, resa nota con Comunicato Ufficiale n. 60 del 20 febbraio 2003, con la quale - accogliendo il reclamo della U.S. Pergola Fratte (avverso provvedimento di merito relativo alla gara fra le due società reso noto con C.U. n. 48 del 3 gennaio 2003 del Comitato Regionale Marche) ha disposto la ripetizione della gara medesima e ridotto sino al 31.08.2004 la squalifica del calciatore De Julius Dorianò (che aveva colpito con una manata l'arbitro al viso).

Al riguardo questa Commissione d'Appello Federale rileva che il ricorso è stato inviato in data 28.02.2003, quindi oltre il settimo giorno di cui al n. 2 dell'art. 33 C.G.S.; inoltre il ricorso medesimo è stato inviato alla controparte soltanto in data 7.03.2003, quindi ben oltre il citato termine di sette giorni, in violazione dell'art. 29 n. 5 C.G.S..

Da ciò l'inammissibilità dell'appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 n. 5 e 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio contestuale di copia del reclamo alla società controparte e per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Fortuna 78 di Fano (Pesaro) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL POL. CALCIO ATLETICO GIBELLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO ATLETICO GIBELLINA/SPORT TIME DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 27.2.2003)

L'Associazione Polisportiva Sport Time presentava ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, avverso il risultato della gara in oggetto indicata, per l'irregolare posizione del calciatore dell'Atletico Gibellina, Fiorellino Roberto, in quanto tesserato con la società Atletico Mazara di Mazara del Vallo.

La predetta Commissione Disciplinare, accertato che il Fiorellino non aveva titolo per prendere parte alla gara, in quanto non tesserato con la società Atletico Gibellina, infliggeva alla predetta società la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di 130 euro.

Avverso tale decisione, proponeva appello alla C.A.F. la società Atletico Gibellina, sostenendo la ritualità del tesseramento del suo calciatore Fiorellino e ponendo dei sospetti sulla regolarità del tesseramento di quest'ultimo con la società Atletico Mazara e di conseguenza, richiedendo l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare o "in alternativa", il ripristino del risultato conseguito sul campo (2-1 per l'Atletico Gibellina).

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Al momento della disputa della gara in esame, il calciatore Fiorellino Roberto era tesserato per l'Atletico Mazara.

Le riserve sulla regolarità di questo tesseramento sono, allo stato (l'Atletico Gibellina afferma di avere investito della questione la Commissione Tesseramenti), delle semplici congetture.

Per completezza, va osservato che la società Sport Time ha, ritualmente, richiesto alla Commissione Disciplinare, l'applicazione dell'art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S. e che gli eventuali "errori" della Commissione Tesseramenti, segnalati dalla ricorrente, sono ininfluenti ai fini che, qui, interessano.

Di conseguenza, deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Pol. Calcio Gibellina di Gibellina (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELLA LIBERTAS O.M. CORBINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FORIO/LIBERTAS O.M. CORBINO DEL 15.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 274 del 21.2.2003)

La Libertas O.M. Corbino di Augusta (Siracusa), in persona del presidente Giovanni Di Guardo, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 274 del 21 febbraio 2003 con la quale è stato respinto il reclamo dalla stessa società proposto contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara Forio/Libertas O.M. Corbino del 15.1.2003, non disputata.

Il Giudice Sportivo, infatti, rilevato che copia della motivazione del ricorso tendente ad ottenere il riconoscimento della causa di forza maggiore, non era stata inviata alla controparte in violazione di quanto disposto dall'art. 29 comma 5 C.G.S., aveva dichiarato la soc. Libertas O.M. Corbino rinunciataria alla disputa della gara, comminandole la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 516,00.

La Commissione Disciplinare, a sua volta, ha respinto il successivo reclamo confermando integralmente l'impugnato provvedimento.

Ritiene questa Commissione d'Appello Federale che, a prescindere dalla fondatezza della tesi sostenuta sia dal Giudice Sportivo che dalla Commissione Disciplinare e che comunque appare pienamente condivisibile, il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 55 delle N.O.I.F., la materia relativa alla mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore, è sottratta all'esame della C.A.F.. Il succitato articolo, infatti, dispone che la declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 n. 2 N.O.I.F., l'appello come sopra proposto dalla Libertas O.M. Corbino di Augusta (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 7 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO; N. 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 21 NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO E € 2.000,00 DI AMMENDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

L'Associazione Avezzano Calcio a Cinque ha preannunziato appello sul merito della decisione della Commissione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 229 del 24 gennaio 2003, con telegramma del 5.2.2003.

Dopo tale preannunzio di reclamo non è stato presentato alcun altro atto, né alcuna motivazione da parte della ricorrente.

Il reclamo deve, pertanto, dichiararsi inammissibile ex art. 33 comma 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo, l'appello come sopra proposto dall'Avezzano Calcio a Cinque di Avezzano (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. PIANA DEL CAVALIERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI PIANA DEL CAVALIERE/LYCIA DEL 15.12.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 20.2.2003)

La Polisportiva Piana del Cavaliere ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 26 del 20 febbraio 2003, relativa alla gara del campionato "allievi provinciali" Piana del Cavaliere/Lycia del 15.12.2002, con la quale, in accoglimento dell'appello della soc. Lycia, veniva annullata la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado e disposta la ripetizione della gara terminata con il risultato di 2-1 a favore della Pol. Piana del Cavaliere.

Quest'ultima, nel presente ricorso, sostiene che la ricostruzione dei fatti esposta nella decisione di secondo grado è del tutto erronea in quanto la gara, interrotta dall'arbitro al 32' del secondo tempo per motivi di ordine pubblico, non poté essere ripresa, come disposto dallo stesso ufficiale di gara, esclusivamente per volontà dei dirigenti della Lycia che si rifiutarono di far rientrare in campo i propri calciatori.

Rileva questa Commissione che dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale e dal successivo supplemento il cui valore probatorio non può essere messo in discussione dalle diverse affermazioni, peraltro non dimostrate, della parte interessata, risulta chiaramente: 1) che la partita venne momentaneamente sospesa per le intemperanze dei tifosi ed in particolare per l'ingresso in campo di due di essi; 2) che l'arbitro, dopo aver disposto ed ottenuto l'allontanamento dagli spalti di tutti i presenti, ordinava la ripresa della gara; 3) che la società Lycia non voleva rientrare in campo.

Ciò posto non v'è dubbio che la decisione del Giudice di 2° Grado debba essere riformata e ripristinata quella correttamente adottata dal Giudice di primo grado che, a mente dell'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F. ha inflitto alla soc. Lycia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Piana del Cavaliere di Carsoli (L'Aquila), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo di 1° Grado che infliggeva alla A.S. Lycia la sanzione della punizione sportiva per 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsì la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. SN CARPEDIEM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPEDIEM/RAPALLO RUINTES DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 33 del 6.3.2003)

Il Giudice Sportivo con decisione del 6.2.2003 accoglieva il reclamo della A.S. SN Carpediem avverso la regolarità dell'incontro del campionato di promozione Carpediem/Rapallo Ruintes del 19.1.2003 terminato con il risultato di 0-1 ed infliggeva alla A.C. Rapallo Ruintes la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0. La A.S. Carpediem al 45' del 2° tempo avrebbe infatti effettuato la sostituzione del calciatore Spano Daniele (classe 1985) n. 10 con il calciatore Poletti Andrea (classe 1982) n. 14 violando in tal modo quanto stabilito dal Comitato Regionale Liguria di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 giugno 2002 che imponeva l'obbligo di schierare in campo per tutto il tempo di gioco due giovani calciatori l'uno nato dopo l'1.1.1983 ed il secondo nato dopo l'1.1.1984.

Tale decisione era stata impugnata dinanzi alla Commissione Disciplinare la quale, sovvertendo la decisione del Giudice Sportivo, aveva ripristinato il risultato del campo, attesa l'incertezza dell'identità del calciatore entrato in sostituzione del n. 10 Spano Daniele dovuta ad una grave dimenticanza dell'Arbitro. Questi infatti non solo aveva ommesso di riportare l'avvenuta sostituzione nel referto ma anche nel supplemento di rapporto a lui richiesto aveva dichiarato di non ricordare il numero del calciatore entrato in sostituzione. La Commissione Disciplinare non aveva ritenuto chiarita tale incertezza dai rapporti dei due Assistenti arbitrali posto che soltanto uno di essi aveva confermato, peraltro dopo molti giorni, la sostituzione irregolare posta a fondamento della decisione del primo giudice.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione l'A.S. Carpediem sostenendo che Spano Daniele classe 1985 sarebbe stato sostituito da Poletti Andrea classe 1982 e demandando in tal modo alla C.A.F. di stabilire l'identità del calciatore entrato in sostituzione.

Orbene, appare evidente che il caso sottoposto all'esame di questa Commissione costituisce una questione di fatto inammissibile in questa sede non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente stabilite dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le quali è ammesso gravame alla C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. SN Carpediem di Sarzana (La Spezia) e ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.C. MONTEMURLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 ANNI AL PRESIDENTE SIG. IDO CORRIERI E L'AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 del 6.3.2003)

Il Presidente del Comitato Regionale Toscana deferiva alla Commissione Disciplinare Corrieri Ido Presidente della A.C. Montemurlo per avere, in occasione della gara valida per il Campionato di Eccellenza del 16.1.2003 Montemurlo/Quarrata pesantemente e in più occasioni offeso l'osservatore arbitrale. Deferiva altresì l'A.C. Montemurlo per responsabilità diretta nella violazione contestata al proprio Presidente.

All'esito, la Commissione Disciplinare comminava al Corrieri la sanzione disciplinare della inibizione per anni tre e alla Società A.C. Montemurlo l'ammenda di euro quattromila.

Avverso la predetta decisione il Corrieri presentava rituale reclamo a questa Commissione chiedendo una riduzione della squalifica nonché della sanzione pecuniaria applicata alla Società.

Orbene, osserva questa Commissione che il reclamo deve essere rigettato.

Ed invero il comportamento tenuto dal Presidente della A.C. Montemurlo che ha preferito all'indirizzo dell'osservatore arbitrale frasi minacciose ed offensive, l'evidente intento di sfida con il quale ha richiesto più volte che per tale suo comportamento gli fossero comminati cinque anni di squalifica e comunque il preciso e circostanziato rapporto dell'osservatore arbitrale dal quale si evince un atteggiamento assolutamente riprovevole che si è peraltro protratto per molti minuti inducono a ritenere grave la responsabilità del Presidente nonché della Società A.C. Montemurlo con conseguente adeguata sanzione disciplinare comminata dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Montemurlo di Montemurlo (Prato) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FOGGIA/COSMANO DEL 6.2.2003 (Deli-

bera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 27.2.2003)

Con ricorso del 7.2.2003 la G.C. Cosmano Sport ha adito il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - chiedendo che, in relazione alla gara del Campionato Regionale Giovanissimi disputata in data 6.2.2003 con il Foggia Calcio, fosse accertata la posizione irregolare dei calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco - in quanto tesserati, in assenza di deroga del Presidente federale, per il Foggia Calcio, pur minori di anni 16 e non residenti con la famiglia nella regione Puglia, né in provincia di altra regione confinante con quella di Foggia, quindi in contrasto con quanto previsto dall'art. 40, comma 3, N.O.I.F. - e fossero quindi assunti i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 27 febbraio 2003, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - rilevando che alla gara in oggetto avrebbero partecipato nelle file del Foggia Calcio i calciatori Liccardi e Turco, il tesseramento dei quali si appaleserebbe in contrasto con la citata N.O.I.F., ha inflitto: al Foggia Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2; ai calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2003; al Sig. Mario De Vivo, nella sua qualità di accompagnatore ufficiale, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31.7.2003; ha mandato, infine, al competente Comitato per l'annullamento e conseguente eliminazione dei cartellini relativi ai due nominati calciatori.

Con atto del 5.3.2003, spedito in data 6.3.2003, il Foggia Calcio ha appellato tale decisione, allegando che il calciatore Liccardi sarebbe residente dal 10.10.2002 nel Comune di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia (producendo il relativo certificato di residenza) e che il calciatore Turco non avrebbe preso parte alla gara del 6.2.2003 giocata con il Cosmano Sport. Chiede, pertanto, in riforma dell'appellata decisione, il ripristino del risultato della partita acquisito sul campo e l'annullamento delle sanzioni inflitte a calciatori ed al dirigente accompagnatore.

Resiste al proposto appello la G.C. Cosmano Sport, con il deposito di controdeduzioni scritte e produzione di documentazione atta a comprovare l'irregolare tesseramento dei nominati calciatori.

Reputa questa Commissione che il proposto appello sia in parte fondato ed in parte allo stato non definibile, dovendo prima essere risolta dal competente Comitato Regionale la pregiudiziale questione relativa allo stato del tesseramento del calciatore Liccardi.

Va premesso, infatti, che questa Commissione è competente a giudicare unicamente in ordine alla regolarità della posizione dei calciatori Liccardi e Turco nella gara disputata in data 6.2.2003 tra il Foggia Calcio e il Cosmano Sport, non essendole consentito di avere cognizione su fatti che esulino da quelli strettamente relativi al regolare svolgimento della suddetta gara.

Da questo punto di vista, quindi, appare chiaro che l'eventuale posizione irregolare del calciatore Turco, in relazione alla gara *de qua*, non potrebbe comunque essere sanzionata, in quanto risulta dal referto arbitrale che lo stesso, inserito in distinta con il n. 12 come giocatore di riserva, non è poi stato effettivamente utilizzato nel corso della gara (art. 12, comma 5, C.G.S.). Deve pertanto procedersi all'annullamento dell'impugnata delibera, nella parte relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Emiliano Turco.

Diversamente, per quanto concerne la posizione del calciatore Domenico Liccardi, questa Commissione non risulta competente a giudicare della regolarità del tesseramento dello stesso, essendo tale attività funzionalmente demandata, anche in considerazione della necessità di valutazione dei documenti anagrafici prodotti dalle parti del giudizio, al Comitato Regionale di appartenenza delle società *de quibus*.

Ponendosi, peraltro, la questione dello stato del tesseramento del calciatore Liccardi come antecedente logico della valutazione della regolarità della posizione dello stesso in relazione alla gara in oggetto, il relativo giudizio deve essere sospeso, stante la natura pregiudiziale della citata questione ed in attesa della sua definizione, che preclude allo stato di questa Commissione ogni ulteriore decisione in ordine alla regolarità della gara del 6.2.2003, dovendosi ordinare al Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di procedere all'accertamento dello stato del tesseramento del calciatore Domenico Liccardi, anche sulla base dei certificati prodotti in giudizio dalle parti.

Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dal Foggia Calcio di Foggia, così decide:

- in accoglimento annulla l'impugnata delibera per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.2003 al calciatore Turco Emiliano;
- sospende il giudizio nel resto ordinando l'invio degli atti al Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica perché accerti lo stato del tesseramento del calciatore Liccardi Domenico, sulla base dei certificati prodotti dalle parti.

12 - APPELLO DEL CALCIATORE TOMEI CIRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

Con atto del 12.3.2003 il calciatore Tomei Ciro adiva la Commissione d'Appello Federale avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che, con Com. Uff. n. 57 del 6 marzo 2003, confermava la sanzione della squalifica sino al 30.6.2005 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore a seguito della gara Arpino/Colfelice, disputata il 19.1.2003, valevole per il Campionato di 2ª Categoria.

Dal rapporto dell'ufficiale di gara e dal relativo allegato, risulta che il calciatore, dopo essere stato allontanato dalla panchina per aver rivolto all'arbitro frasi offensive, in un momento successivo rientrava in campo colpendo l'arbitro con due schiaffi, pur senza conseguenze per quest'ultimo. La Commissione Disciplinare, ha disposto anche l'audizione dell'arbitro della gara, avendo piena conferma degli avvenimenti riportati negli atti ufficiali.

L'odierno appellante Tomei, nel corpo del reclamo rivolto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti la dinamica dei fatti. La Commissione d'Appello Federale non è organo di terzo grado di giudizio e pertanto l'appello proposto è inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Tomei Ciro ordina incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DEL P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARDOR SALES/GRAVINA DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 26.2.2003)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 40 del 12 febbraio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, preso atto delle risultanze del referto arbitrale della gara P.G.S. Don Bosco Ardor Sales/Gravina, disputata in data 9.2.2003, dal quale risulta che detta gara è stata sospesa dall'arbitro al 7' del 1° tempo a causa del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione del terreno di giuoco, ha inflitto alla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales la sanzione sportiva della perdita per 0 a 2 della medesima gara.

Con reclamo del 18.2.2003 la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha impugnato avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia la suddetta decisione, invocando per il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione la causa di forza

maggiore, quale esimente della propria responsabilità, e chiedendo quindi che fosse disposta la ripetizione della gara.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 26 febbraio 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha dichiarato improponibile il proposto reclamo, rilevando l'impossibilità di procedere ad un suo esame nel merito, motivando che la reclamante non avrebbe "debitamente rispettato in primo grado le norme procedurali previste in materia (art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S.)".

Con atto del 5.3.2003 la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha appellato tale decisione, chiedendone l'annullamento con rinvio all'organo competente per la decisione di merito. Si duole, la ricorrente, dell'errata applicazione operata dalla Commissione Disciplinare dell'art. 24 C.G.S., sottolineando come il Giudice Sportivo si fosse pronunciato d'ufficio, sulla base del rapporto dell'arbitro della gara e non già su reclamo di parte, apparendo quindi del tutto immotivato il richiamo compiuto dalla decisione appellata al mancato rispetto, da parte della stessa appellante, delle norme procedurali nel corso del giudizio di primo grado.

Reputa questa Commissione che il proposto appello sia fondato.

Risulta infatti dagli atti del giudizio che il Giudice Sportivo, a norma dell'art. 24, commi 3 e 5, lett. a), C.G.S., ha proceduto d'ufficio, sulla base del referto arbitrale, ad assumere la deliberazione con la quale veniva inflitta la sanzione della perdita della gara all'odierna appellante, deliberazione poi da quest'ultima impugnata avanti alla Commissione Disciplinare.

Nel procedimento avanti al Giudice Sportivo, instaurato d'ufficio a norma art. 24, comma 5, lett. a), C.G.S., nessuna norma procedurale poteva e doveva essere rispettata dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales, mera destinataria della decisione assunta *ex officio*, risultando quindi errata la decisione di improponibilità del reclamo assunta dalla Commissione Disciplinare, la quale avrebbe dovuto senz'altro procedere all'esame del merito delle censure svolte dalla reclamante nei confronti dell'impugnata decisione del Giudice Sportivo.

L'impugnata decisione deve pertanto essere annullata, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare, con rinvio al medesimo organo per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal P.G.S. Don Bosco Ardor Sales di Catania annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto dal P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare, con rinvio degli atti Commissione Disciplinare stessa per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

14 - APPELLO DEL CALCIATORE ALBERTO BERNARDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 179/C del 6.3.2003)

L'odierno reclamante, calciatore professionista attualmente tesserato per la società U.C. Albino Lefte (ed al tempo dei fatti per la società Alzano Virescit), è stato trovato positivo per la presenza di metabolita di Tetraidrocannabinolo (in concentrazione di circa 53 ng/ml, superiore alla soglia limite di 15 ng/ml consentita dal Regolamento) in seguito al controllo antidoping disposto in data 6 ottobre 2002 a Cesena, in occasione dell'incontro di Serie C Cesena/Alzano.

L'esito veniva confermato in sede di controanalisi (con una concentrazione scesa a 44 ng/ml).

Con atto di deferimento ai competenti Organi di Giustizia federali in data 3 febbraio 2003, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., interrogato l'atleta - sospeso cautelatamente da ogni attività sportiva, a cura della Commissione Disciplinare, a partire dal 31 ottobre 2002 e che riferiva di non sapersi spiegare la causa della sua positività considerato il fatto che non aveva mai fatto uso di cannabis - e ritenute le giustificazioni dal medesimo addotte (circa l'accettazione da amici di alcune sigarette apparentemente "normali" durante una serata trascorsa in discoteca il mercoledì precedente la gara, in un periodo peraltro di particolare depressione per gravi motivi familiari) inattendibili e non degne di credito, chiedeva che venisse applicata nei suoi confronti la misura della sospensione da qualsiasi attività per il minimo edittale di due anni previsto dal Regolamento antidoping per la positività riscontrata.

La competente Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, riteneva che la responsabilità del deferito, definito dal rappresentante della Procura antidoping del C.O.N.I. come "assuntore attivo forse abituale" della droga leggera in argomento, andasse affermata, ma che allo stesso, in considerazione della non consapevolezza nell'assunzione, dell'età, dell'ammissione e del comportamento processuale in genere potesse applicarsi la disposizione di cui all'art. 13, n. 1, lett. b) del Regolamento, con la riduzione, in definitiva, della sanzione minima edittale, fissata quindi in mesi otto a decorrere dalla data di sospensione cautelativa.

Con il reclamo in trattazione, il Bernardi torna ad insistere sulle peculiarità delle circostanze di fatto che possono aver dato luogo ad un'assunzione inconsapevole ed incolpevole della sostanza in questione, chiedendo, in definitiva, come avvenuto in casi non dissimili, l'applicazione di tutti i benefici e le riduzioni di pena previsti dalla normativa antidoping, e paventando altresì i pesantissimi effetti negativi che deriverebbero dalla conferma della pena inflitta in prime cure.

Ritiene, anzitutto, la scrivente Commissione, conformemente a quanto dichiarato dall'Organo di primo grado, che la responsabilità del deferito vada affermata, ma che emergono chiari ed evidenti connotati di non consapevolezza, oltre che di non intenzionalità, dell'assunzione di cannabis, seppur avvenuta in quantità non irrilevante, visti i riscontrati margini di superamento del limite regolamentare.

Il reclamante, nondimeno, non è riuscito a fornire seri ed obiettivi elementi di totale discolta, tali da dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole ma anche incolpevole, e non a caso si è mostrato conscio dell'attribuibilità a suo danno della fattispecie illecita, seppur solo a titolo di negligenza minima.

In ordine alla quantificazione della sanzione, sussistono, ad ogni modo, analogamente ad altri casi trattati da questa Commissione d'Appello, i presupposti per scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale previsto, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento, in caso di atteggiamento collaborativo (anche processualmente) determinante da parte dell'atleta, relativamente al quale, peraltro, nonostante le diverse asserzioni difensive (che reclamano attestati di merito per la mancata ripresa spontanea dell'attività), non poteva dirsi giunto a scadenza il termine di sospensione cautelativa dell'attività sportiva, atteso che ai sensi di Regolamento (art. 10, comma 9) la decisione dell'Organo di giustizia federale deve essere emessa entro sessanta giorni decorrenti dall'atto di deferimento, e non quindi dalla data di applicazione della misura cautelare, il che nel caso di specie è puntualmente avvenuto.

Ciò posto, sussistono, si diceva, i presupposti specifici e di eccezionalità per esercitare il potere modificativo-riduttivo di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), III), del Regolamento, e quindi - considerato che di alcuni elementi, peraltro, si è tenuto già conto in primo grado - per agire in senso di ulteriore lieve riduzione del minimo edittale, con particolare riferimento all'occasionalità dell'assunzione, all'assenza di precedenti specifici, alla giovane età ed alla carriera dell'interessato.

Gli elementi favorevoli per la posizione dell'istante risultano, in una valutazione comparativa, prevalenti rispetto a quelli, pur non del tutto assenti, di carattere pregiudizievole, come il margine di superamento dei limiti e la scarsa attendibilità delle giustificazioni addotte.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, ed in parziale accoglimento del gravame, la sanzione della squalifica va ridotta a mesi sei a decorrere dalla sospensione, e quindi fino a tutto il 30 aprile 2003.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Alberto Bernardi riduce al 30.4.2003 la sanzione della squalifica inflitta al reclamante dai primi giudici. Dispone restituirsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELL'A.S. T.C. GARDEN CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE T.C. GARDEN/REAL MARCIANISE DEL 25.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 316 del 14.3.2003)

Va premesso, in punto di fatto, che con Comunicato Ufficiale n. 267 del 14 febbraio 2003 della Divisione Calcio a Cinque veniva ufficializzato il calendario, risultante dal sorteggio, della fase finale della Coppa Italia Calcio a Cinque, secondo cui la partita di andata dei quarti di finale tra la reclamante T.C. Garden ed il Real Marcianise doveva disputarsi in Marcianise (Caserta) il giorno 25 febbraio 2003, alle ore 15.

La squadra del T.C. Garden, nonostante la Divisione Calcio a Cinque, con Comunicato Ufficiale di *errata corrige* n. 272 del 19 febbraio 2003, avesse comunicato l'inversione del campo di gara, si recava il giorno fissato per l'incontro nella località casertana, dove apprendeva dello spostamento della sede di gara, e pur essendo precipitosamente tornata indietro giungeva al proprio campo di giuoco, in Roma - Via di Capannelle, solo alle ore 16, quando l'arbitro, sentiti anche i dirigenti del Marcianise, aveva già formalmente preso atto, decorso vanamente il termine regolamentare di attesa (30 minuti), dell'assenza della squadra ospitante.

Il Giudice Sportivo, in merito al reclamo esperito dalla società T.C. Garden relativamente alla mancata partecipazione alla gara in oggetto, riconosceva fondate le ragioni dell'odierna reclamante, tenuto conto che l'anticipazione via fax del Comunicato n. 272 non risultava con certezza ricevuta da addetto della società e che, d'altra parte, risultavano invece provati la buona fede della ricorrente e l'esperimento della normale diligenza da parte della stessa nel caso di che trattasi. Di conseguenza, viste anche le disposizioni in materia di mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (in particolare art. 55 delle N.O.I.F.), disponeva l'effettuazione della gara.

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, investita della questione dal Real Marcianise, sovvertiva però il suddetto esito, alla stregua della presunzione assoluta di conoscenza di quanto contenuto nei Comunicati Ufficiali della Divisione dal momento della loro pubblicazione, e per l'effetto, ritenuta l'assenza ingiustificata ed equiparabile alla rinuncia alla disputa dell'incontro, disponeva ai danni del T.C. Garden la perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché, visto l'art. 5 del Regolamento fase nazionale Coppa Italia vincenti Coppa Regionale maschile - Stagione Sportiva 2002-03, l'esclusione della medesima società dal prosieguo della manifestazione.

Con il reclamo in trattazione, la società romana chiede, anzitutto, in applicazione dell'art. 4 del menzionato Regolamento sulla fase nazionale finale della competizione (in tema di inappellabilità delle decisioni del Giudice Sportivo), che venga dichiarato inammissibile il reclamo esperito dal Real Marcianise dinanzi alla Commissione Disciplinare. Nel merito contesta l'applicabilità, nei termini descritti dall'Organo di seconde cure, della presunzione di assoluta conoscenza che dovrebbe assistere i Comunicati Ufficiali.

Per quanto dedotto e argomentato conclude affinché questa Commissione d'Appello Federale restituisca piena e totale efficacia al provvedimento con cui il Giudice Sportivo aveva disposto l'effettuazione della gara in argomento.

Il reclamo non può essere favorevolmente definito.

In verità gran parte dell'impalcatura argomentativa censoria, nello specifico, non può sfuggire a declaratoria di inammissibilità, dovendosi riservare detto responso alle doglianze che sembrano dare ad intendere la sussistenza della forza maggiore come fondamento della mancata partecipazione alla gara, atteso che, come è noto, il verificarsi effettivo di tale causa esonerativa può essere deliberato, nel merito, solo in due gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 55, comma 2, delle N.O.I.F., e quindi non dalla presente Commissione d'Appello in terza ed ultima istanza.

Le controdeduzioni formulate al riguardo dal Real Marcianise si appalesano, dunque, fondate.

In ogni caso la reclamante, unica squadra peraltro a dimostrare di non aver effettivamente preso cognizione di quanto contenuto (ed assistito da presunzione di conoscenza) nel Comunicato Ufficiale di correzione n. 272 del 19 febbraio 2003, non può efficacemente invocare nemmeno la prescrizione di cui all'art. 4, lett. a), del Regolamento sulla fase finale della competizione, circa l'inappellabilità delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, facendo espresso riferimento la suddetta norma esclusivamente alle decisioni di ordine tecnico.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. T.C. Garden Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

